

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 219}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(STAMMATI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DE MITA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DAL FALCO)

Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1976, n. 520, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione dei derivati del pomodoro

Presentato alla Presidenza il 31 luglio 1976

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 10 marzo 1969, n. 96, ha dettato norme per la commercializzazione all'interno ed all'estero dei derivati del pomodoro, rinvian-
do al regolamento le specifiche prescrizioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, sono state emanate le disposizioni regolamentari per l'applicazione della citata legge e nell'articolo 8 ne è stata fissata l'entrata in vigore al 1° settembre 1976.

In base a tale normativa, i derivati del pomodoro per essere commercializzati devo-

no rispondere a precisi requisiti qualitativi intrinseci e conformarsi a prescrizioni di carattere formale da indicarsi sui recipienti.

* * *

In sede di accordo interprofessionale, stipulato in data 7 luglio 1976 sotto l'egida della commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, n. 484, il Governo si è impe-

gnato a prendere iniziative per assicurare lo smaltimento delle scorte di derivati in giacenza presso le industrie alla data del 31 agosto 1976, che presumibilmente non rispondono per la maggior parte ai requisiti qualitativi prescritti dalla nuova normativa.

È stato calcolato che occorrerà un periodo non inferiore a quattro mesi per consentire alle industrie trasformatrici lo smaltimento delle dette scorte, oltre ad un successivo periodo di altri quattro mesi per consentire ai commercianti, che hanno ricevuto i quantitativi di siffatta merce, di esitarli al consumo diretto.

Orbene, l'entrata in vigore, fissata al 1° settembre 1976, delle nuove norme di qualità - contenute nel regolamento di esecuzione della legge 96/69 - costituisce un serio ostacolo al mantenimento dell'impegno assunto dal Governo.

Data l'imminenza della suddetta data, si è ritenuto necessario provvedere con lo strumento straordinario ed urgente del decreto-legge che ha disposto una deroga temporanea alla nuova disciplina, onde consentire lo smaltimento della vecchia produzione di pelati e altri **derivati**.

Del predetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1976, n. 520, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione dei derivati del pomodoro.

Decreto legge 29 luglio 1976, n. 520 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1976, n. 201.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 marzo 1969, n. 96, che detta norme di qualità per la commercializzazione dei prodotti derivati dal pomodoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975 n. 428 con il quale è stato adottato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto l'articolo 8 del citato regolamento in base al quale viene disposta l'entrata in vigore della nuova disciplina alla data del 1° settembre 1976;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare norme derogatorie, in via temporanea, alla predetta disciplina, onde consentire lo smaltimento delle giacenze non in regola con le nuove disposizioni, in adempimento dell'impegno preso dal Governo in detti termini in data 7 luglio 1976 in sede di accordo professionale tra le categorie dei produttori agricoli e degli industriali trasformatori, promosso dalla Commissione a ciò istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 11 agosto 1975 n. 365 convertito con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975 n. 484;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità e delle finanze;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Per i derivati di pomodoro, ottenuti dalla lavorazione delle produzioni anteriori a quella in corso, che non presentino le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla legge 10 marzo 1969, n. 96, è ammessa, in deroga alle disposizioni della stessa legge, la commercializzazione allo interno ed all'estero fino al 31 dicembre 1976 per la fase dall'industria al commercio e fino al 30 aprile 1977 per la fase dal commercio al consumo.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1976.

LEONE

MORO — MARCORÀ — STAMMATI — DONAT-
CATTIN — DE MITA — DAL FALCO.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO